



Comune di Sequals

Provincia di Pordenone

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2016
N. 5 del Reg. Delibere

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2016.

L'anno 2016, il giorno 30 del mese di Maggio alle ore 17:00 nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento del Consiglio, notificata ai singoli consiglieri in data 24 maggio 2016, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
D'ANDREA Lucia	Sindaco	Presente
BONUTTO Elena	Consigliere	Presente
MORETTO Matteo	Consigliere	Presente
SIMONELLA Arli	Consigliere	Presente
RUGO Roberto	Consigliere	Presente
ZAMPARO Dario	Consigliere	Presente
BLARASIN Gianpiero	Consigliere	Presente
CROZZOLI Maurizio	Consigliere	Presente
ROMANZIN Alberto	Consigliere	Presente
ODORICO Enrico	Consigliere	Presente
PERFETTI Bruno	Consigliere	Assente
SERRA Francesco	Consigliere	Presente
LUNARI Elisa	Consigliere	Assente

Assiste il Vice Segretario DIOLOSA' Alfredo.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la Sig.ra D'ANDREA Lucia nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il

Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" Anno 2016.

Il Sindaco introduce brevemente l'argomento in oggetto. Spiega che non ci sono sostanziali modifiche rispetto all'anno precedente, anche se ci sono state alcune modifiche di legge (IMU agricola, ecc.).

Non ci sono interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale – IUC, basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

l'Imposta Unica Comunale si compone dell'Imposta Municipale Propria – IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e i fabbricati rurali strumentali alle attività agricole, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili – TASI, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti – TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Appurato che nel corso dell'anno 2013 sono state emanate, in materia di Imposta municipale propria (IMU) molteplici disposizioni normative tendenti a riordinare il tributo e che si possono così riepilogare:

- con D.L. n. 54/2013 (conv. in L. n. 85/2013) è stata sospesa la rata d'acconto IMU 2013 per le abitazioni principali, i terreni agricoli ed i fabbricati rurali; con successivo D.L. 102/2013 (conv. in L. n. 124/2013) è stata definitivamente abolita al prima rata IMU 2013, per gli immobili oggetto della suddetta sospensione, oltre che introdotte ulteriori modificazioni alla disciplina dell'imposta;
- con D.L. n. 133/2013 (conv. in L. n. 5/2014) è stata disposta l'abolizione della seconda rata dell'IMU 2013, relativamente alle medesime fattispecie impositive già agevolate per la prima rata, con previsione di alcune limitazioni concernenti i terreni agricoli e le abitazioni principali;
- con Legge n. 147/2013 sono state apportate ulteriori sostanziali modifiche alla disciplina IMU che hanno previsto, a regime e con effetto dall'anno 2014, fra le altre, la non applicazione dell'imposta relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze, a eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale e ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Osservato che per effetto dell'art. 1, comma 703 della Legge n. 147/2013, l'IMU continua ad essere disciplinata in via principale dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 (L. 214/2011), in via complementare dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n.23/2011, dal D.Lgs. n. 504/1992 per le disposizioni espressamente richiamate e poi da numerosi altri provvedimenti legislativi intervenuti nel corso degli anni 2012 e 2013;

Preso atto che il Regolamento per l'applicazione dell'IMU è stato approvato con deliberazione consiliare n. 35 dell'08.09.2014;

Richiamati inoltre:

L'art. 13 del D.L. n. 201/2011, il quale, in particolare:

- al comma 2, così come riformulato dall'art. 1, comma 707 della Legge n. 147/2013, dispone l'esclusione dall'IMU dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e contestualmente prevede sostanziali modificazioni alla disciplina delle fattispecie di assimilazione facoltative e obbligatorie all'abitazione principale e sue pertinenze;
- al comma 6, fissa l'aliquota base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i Comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e

le sue pertinenze, in aumento o diminuzione fino a 0,2 punti percentuali;

L'art. 1, comma 380 della Legge n. 228/2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

L'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, il quale prevede, a partire dal 2015, che i contribuenti residenti all'estero, se iscritti all'Aire (Anagrafe Italiana dei Residenti all'Estero) e pensionati nei rispettivi paesi di residenza, ad esclusione quindi di coloro che percepiscono un trattamento pensionistico erogato dallo Stato italiano, sono esenti dal pagamento dell'IMU per un solo immobile posseduto in Italia purché sia posseduto a titolo di proprietà o usufrutto e non sia né locato né dato in comodato d'uso;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e con il Ministro dell'Interno, 28 novembre 2014, che ha rivisto i criteri di assoggettamento dei terreni agricoli a decorrere dal 1° gennaio 2014 e che, in base a tale decreto questo Comune non era più considerato montano ai fini dell'applicazione dell'IMU ai terreni agricoli;

Considerato inoltre che il D.L. 185/2014, disponeva altresì che l'aliquota di imposizione fosse quella "base" disposta dal DL 201/2011, convertito in legge 214/2011, e quindi pari al 7,6 per mille, a meno che non fossero state approvate dal Comune per i terreni "specifiche aliquote";

Richiamato il D.L. 4/2015 che ha normato in via definitiva la questione;

Preso atto che con la Legge di Stabilità 2016 è stabilito che a decorrere dal corrente anno sono esenti IMU i terreni agricoli nei comuni presenti nella Circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e che, in virtù di tale disposizione, il Comune di Sequals rientra nell'elenco dei comuni montani;

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dall'art. 1, comma 702 della Legge n. 147/2013, secondo cui i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Ricordato che con deliberazione consiliare n. 5 del 03.06.2015 sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'IMU;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 23 del 24.06.2015 avente a oggetto: "Determinazione aliquote e detrazioni IMU anno 2015. Presa d'atto applicazione art. 2 D.L. 102/2013 sui fabbricati merce";

Evidenziato che le aliquote IMU che si propongono per l'approvazione, devono necessariamente tener conto del nuovo assetto normativo in continua evoluzione, dell'esigenza di agire sulle leve fiscali di propria competenza con scelte ritenute le più idonee ed efficaci, nel rispetto dei vincoli legislativi previsti in materia, del principio di equità fiscale e degli equilibri di bilancio;

Preso atto altresì che il presente provvedimento di definizione delle aliquote e detrazioni IMU, deve essere considerato congiuntamente alla deliberazione di approvazione delle aliquote e detrazioni inerenti il Tributo sui servizi indivisibili, in approvazione in data odierna, ai fini del rispetto della soglia massima prevista dall'art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013, come integrato dall'art. 1, comma 1 del D.L. n. 16/2014;

Considerato che, a seguito delle diverse modifiche della disciplina IMU la stima della base imponibile e del relativo gettito sconta un notevole margine di aleatorietà;

Richiamata la Legge 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) la quale introduce alcune novità in merito all'applicazione dell'IMU e alla sostanziale invarianza delle aliquote della stessa, e in particolare le modifiche apportate al comma 3 dell'art. 13 del D.L. 211/2011 relativamente all'imposizione degli immobili dati in comodato gratuito a parenti entro il 1° grado;

Vista la circolare MEF n. 1/DF del 17.02.2016 la quale fornisce le modalità operative per l'applicazione della disciplina concernente la riduzione del 50% della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari;

Visto inoltre l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 che ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali laddove prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali, la cui portata applicativa è chiarita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la risoluzione n. 2/DF del 22.03.2016;

Ritenuto, avvalendosi della facoltà prevista in ordine alla definizione e diversificazione delle aliquote, nei limiti previsti dalla vigente normativa, di adottare per l'anno 2016 le seguenti aliquote e detrazioni:

ALIQUOTE

- 0,80 per cento: aliquota ordinaria dell'Imposta municipale propria – IMU da applicare a tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota (comprende abitazioni diverse dalla principale, accessori diversi da pertinenze, aree edificabili, ecc.);
- 0,40 per cento: unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, intendendosi per tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo;
- 0,76 per cento: unità immobiliari ad uso abitativo concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti fino al secondo grado che la utilizzano come abitazione principale (intesa come l'immobile in cui il comodatario abbia la residenza anagrafica), con regolare contratto registrato, a fronte di istanza da presentare entro il termine per il versamento dell'acconto. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 0,8 per cento con riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (Legge di stabilità 2016);
- 0,76 per cento: immobili dati in locazione a soggetti ivi residenti, con regolare contratto registrato, a fronte di istanza da presentare entro il termine per il versamento dell'acconto. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 0,80 per cento: Unità immobiliari di tipologia abitativa, possedute dai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), nel territorio comunale a titolo di proprietà o di usufrutto. Tale aliquota si estende anche alle relative pertinenze intendendosi per tali quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- 0,76 per cento: immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- 0,76 per cento: aliquota ridotta per unità produttive - lettere b) c) e d), art. 8, punto 4 del regolamento:
 - ✓ *immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;*
 - ✓ *immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;*
 - ✓ *immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni, purché utilizzati per l'esercizio delle suddette attività;*

DETRAZIONI:

- Euro 200,00 per l'abitazione principale rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione a tale uso; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

Visti:

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il Decreto n. 441/AAL del 13 aprile 2016 dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile, con il quale viene stabilito da ultimo, il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti locali della Regione FVG per l'anno 2016, al 30 giugno 2016;

Verificato che l'organo di revisione dell'Ente ha rilasciato il proprio parere in ottemperanza all'art. 239, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (protocollo n. 3153 del 27.05.2016);

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile della gestione del tributo e del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Visto lo Statuto comunale;

Si passa alla votazione.

Con Voti favorevoli: n. 9 (maggioranza) Voti contrari: n. 2 (Odorico e Serra), Astenuti: n. /

DELIBERA

- 1) **Di dare atto** che le premesse devono intendersi parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) **Di approvare**, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta municipale propria IMU per l'anno 2016, come evidenziato nel seguente prospetto:

COMUNE DI SEQUALS	
PROSPETTO DI SINTESI ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2016	
TIPOLOGIA IMMOBILI	IMU 2016 Aliquote e detrazioni
Abitazione principale e relative pertinenze	-
Unità di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero se non locate (art. 10 regolamento IMU)	-
Casa coniugale assegnata a seguito separazione e pertinenze - art.1 c 707 punto. 3 lett. c) L. 147/2013	-
Unico immobile, posseduto, e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenete alla Forze armate e Forze di polizia ecc. - art.1 c 707 punto. 3 lett. d) L. 147/2013)	-
Unità appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari - art.1 c 707 punto. 3 lett. a) L. 147/2013	-
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex decreto 22.04.2008 (A.T.E.R.) - co.707 L.147/2014	-
Abitazione principale di lusso (A1-A8-A9) e relative pertinenze	4 per mille + detr. € 200
Fabbricati strumentali all'attività agricola (STRAG) (esente ex art.1 c.708 L.147/2013 e art.13 c.8-14bis D.L.201/2011)	-
Abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (legge di stabilità 2016)	8 per mille con abbattimento del 50% della base imponibile

Abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti entro il 2° grado che la utilizzano come abitazione principale (intesa come l'immobile in cui il comodatario abbia la residenza anagrafica), con regolare contratto registrato, a fronte di istanza da presentare entro il termine per il versamento dell'acconto - Aliquota agevolata - art. 8 comma 4 lett. a) (ai sensi regolamento comunale)	7,6 per mille
Immobili dati in locazione a soggetti ivi residenti, con regolare contratto registrato, a fronte di istanza da presentare entro il termine per il versamento dell'acconto - Aliquota agevolata - art. 8 comma 4 lettera e)	7,6 per mille
Immobili a uso produttivo (C1-C3-C4) (negozi, laboratori, ecc.) Aliquota agevolata - art. 8 comma e lett. b)-c)-d)	7,6 per mille
Immobili a uso produttivo (gruppo catastale "D") (capannoni, ecc.) (imposta di spettanza dello Stato)	7,6 per mille
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice - D.L. 201/2011 art. 13 co. 9 bis	8 per mille
Unità appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero (AIRE)	8 per mille
Aree edificabili	8 per mille
Unità abitative diverse da quella principale e altri immobili non ricompresi nelle precedenti fattispecie	8 per mille

3) **Di dare atto** altresì che:

le presenti aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016 e le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169 della Legge 26 dicembre 2006, n. 296;

la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, entro i termini di cui al comma all'art. 13, c. 13-bis del D.L. 201/2011 e 688 della Legge n. 147/2013 e s.m.i.;

Con successiva votazione resa per alzata di mano con Voti favorevoli: n. 11 (unanimità), Voti contrari: n. / Astenuti: n. /

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003, n. 21 e successivamente modificato dalla L.R. n. 17/2004.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Sequals, 23 maggio 2016

Il Responsabile

F.TO ELIDE CESARATTO

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Sequals, lì 23 maggio 2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ALFREDO DIOLOSA'

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

F.to D'ANDREA Lucia

Il Vice Segretario

F.to DIOLOSA' Alfredo

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 04/06/2016 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 19/06/2016.

Sequals, lì 04/06/2016

L'Impiegato Responsabile

Crovato Marisa

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva :

ai sensi art. 1, c. 19 L.R. 21/2003 (immediatamente eseguibile)

Sequals, lì 04/06/2016

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

F.to CROVATO MARISA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.